



Bergamasca e Orobica

COPIA BCC



Bergamo, 30 giugno 2020

TRIBUNALE DI BERGAMO
30 GIU. 2020
PROT. N. 1515/2020

A mani

laura.desimone@giustizia.it

LAURA.DESIMONE@GIUSTIZIA.IT

On.le

TRIBUNALE DI BERGAMO

II.a Sezione Civile - Fallimenti

c.a. Presidente di Sezione

Dott.ssa Laura DE SIMONE

Oggetto: apertura e gestione successiva dei rapporti di conto corrente intestati a procedure esecutive radicate presso il Tribunale di Bergamo.

Facendo seguito alle intese intercorse, in allegato alla presente Le trasmettiamo il testo del contratto di conto corrente ora in uso presso la scrivente.

Nelle intenzioni, esso dovrebbe fungere da "contratto quadro" cui fare poi riferimento nella quotidiana operatività con i professionisti (anche organizzati in forma associativa) nominati da codesto On.le Tribunale per la fattispecie de qua.

Come convenuto, la definizione anche giuridica di ogni singolo rapporto avverrà per relazione al "contratto quadro", attraverso uno scambio di corrispondenza a mezzo PEC tra la banca ed il soggetto delegato, con il quale verranno poi assolti gli obblighi imposti dalle norme dettate -soprattutto- in materia antiriciclaggio, privacy e trasparenza.

A titolo di ulteriore conferma Le precisiamo che, dal novero in argomento, saranno esclusi i rapporti inerenti le procedure concorsuali, nonché quelli ex artt. 495 ss. c.p.c. .

Infine, Le chiediamo gentilmente di comunicarci, anche per le vie brevi, le modalità di ritiro del "contratto quadro" da Lei sottoscritto.

Distintamente.

Banca di Credito Cooperativo
Bergamasca e Orobica
Il Direttore Generale

**Normativa Antiriciclaggio - D. Lgs. n. 231/2007 (e successive modificazioni).
Obblighi di adeguata verifica della clientela.**

Gentile Cliente,

al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il presente questionario.

Le nuove disposizioni, infatti, richiedono per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo¹ la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita.

La menzionata normativa impone al cliente² di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Banca di adempiere ai nuovi obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Come espressamente previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 231/2007 nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica la Banca non può procedere all'apertura del rapporto, all'esecuzione dell'operazione, ed è necessario porre fine ai rapporti eventualmente già in essere. Analogo obbligo di astensione è previsto nel caso di rapporti continuativi o operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Le informazioni fornite saranno inoltre utilizzate al fine del corretto assolvimento della normativa in materia di trasparenza bancaria di cui al titolo VI del D. Lgs. 385/1993 e alle relative disposizioni attuative, che prevedono per le banche obblighi informativi differenziati in funzione delle categorie di appartenenza della clientela.

Informativa privacy - Le indicazioni che precedono sono fornite al cliente, e, per il suo tramite, all'eventuale titolare effettivo, anche ai sensi della normativa sulla privacy (cfr. Regolamento UE 2016/679). Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, la Banca non potrà procedere ad instaurare o proseguire il rapporto nonché ad eseguire l'operazione richiesta e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. I dati dell'interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per le seguenti finalità: 1) individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico della Banca; 2) individuare la categoria di appartenenza della clientela, al fine di adeguare gli obblighi informativi posti a carico della Banca dalla normativa in materia di trasparenza bancaria. La Banca, qualora rivesta la qualifica di "terzo" ai sensi degli artt. di cui alla Sezione III, Capo I, Titolo II, Del d.lgs. n. 231/2007, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del/dei titolare/i effettivo/i.

Per i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, e per ogni altra informazione sull'uso dei dati (anche relativamente ai tempi di conservazione) e sui diritti dell'interessato (Capo III Regolamento UE 679/2016) si prega comunque di consultare l'informativa più dettagliata consegnata dalla Banca e disponibile presso tutte le nostre filiali e sul nostro sito internet. La preghiamo pertanto di fare riferimento a tale documento e di inoltrare lo stesso al titolare effettivo, se applicabile.

QUADRO A: DATI RIFERITI AL CLIENTE**Generalità del cliente:**

Cognome e Nome / Denominazione: TRIBUNALE DI BERGAMO
Residenza / Sede Legale: VIA BORFURO 11/A 24122 BERGAMO BG ITALIA
Codice Fiscale / Partita IVA: 80025050164

Altre informazioni del cliente:

Settore attività economica: 102 - AMMIN. STATALE/ORGANI COSTITUZ
Specie giuridica: PA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITA.
Tipo di cliente: 09 - ENTE DEL SETTORE PUBBLICO
Cliente beneficia dell'erogazione di fondi pubblici: NO
Ente con personalità giuridica: SI

Provincia o Stato estero svolgimento dell'attività: BERGAMO

QUADRO B: DATI RIFERITI ALL'EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO

Il cliente dichiara di essere stato informato che se nel corso del rapporto compie, per conto di altri soggetti, operazioni di importo pari o superiore ai 5.000 euro dovrà fornire i dati identificativi di tali soggetti.

Presenza di titolare/i effettivo/i: SI

Eventuale motivazione in caso di risposta negativa:

¹ Per la nozione di titolare effettivo si rimanda alla definizione riportata in allegato al presente Questionario.

² In calce sono riportate le norme concernenti obblighi e responsabilità del cliente (vedi artt. 22 e 55, comma 3).

QUADRO C: DATI RIFERITI ALL'EVENTUALE SOGGETTO CHE INSTAURA IL RAPPORTO O COMPIE L'OPERAZIONE OCCASIONALE PER CONTO DEL CLIENTE

Dati del soggetto 1:

- Fotocopia del documento di identificazione
 Altro (specificare):
PRESIDENTE II^a SEZ. CIVILE - FALLIMENTI

QUADRO D: DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO³

Tipo di operazione: ACCENSIONE DI RAPPORTO CONTINUATIVO

Modalità operativa di instaurazione: SPORTELLO

Natura del rapporto continuativo: CONTI CORRENTI - C01 00010036855

Scopo del rapporto continuativo (possibile risposta multipla):

- Operatività con l'estero:
 Rapporto relativo ad investimenti finanziari
 Rapporto relativo all'attività imprenditoriale svolta
 Rapporto relativo all'attività svolta
 Gestione incassi / pagamenti
 Rapporto continuativo dedicato a relazioni con P.A.
 Rapporto dedicato "compro oro"
 Altro (specificare): gestione procedura esecutiva

Origine dei fondi (possibile risposta multipla):

- Reddito da lavoro
 Rendite immobiliari / fondiarie
 Redditi finanziari
 Lascito / donazione
 Erogazioni da Enti pubblici
 Altro

Eventuali altre informazioni o note aggiuntive⁴:


QUADRO F: DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

- Fotocopia del documento di identificazione
 Documentazione attestante la rappresentanza
 Atto costitutivo e statuto
 Certificato camerale
 Certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche
 Altro (specificare):

QUADRO G: SOTTOSCRIZIONE

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente alla Banca ogni eventuale variazione intervenuta.

8.12.2020
(data)


(firma)

Addetto della Banca che ha raccolto le informazioni e innanzi al quale il dichiarante ha apposto la firma nel quadro G sopra riportato.

8.12.2020
(data)


(firma)

³ Per "rapporto continuativo" si intende il rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale della Banca che non si esaurisce in una sola operazione.

⁴ Ad esempio, nell'eventualità in cui il cliente abbia dichiarato di operare con soggetti residenti all'estero, specificare l'area geografica di riferimento; acquisire ulteriori informazioni in relazione alla capacità economica e alla situazione finanziaria del cliente se non già disponibili.

Riferimenti normativi. Decreto legislativo n. 231/2007 (e successive modifiche e integrazioni)

Obblighi del cliente

Art. 22, comma 1 - I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 55, comma 3 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Nozione di titolare effettivo

Ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. pp), del D. Lgs. n. 231/2007

per **titolare effettivo** si intende: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Ai sensi delle definizioni contenute nelle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela:

per "**titolare effettivo**" si intende:

- a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione ("titolare effettivo sub 1");
- b. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari ("titolare effettivo sub 2"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è **individuato secondo i criteri previsti dagli articoli 20 e 22, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.**

Nozione di persona politicamente esposta

Art. 1, comma 2, lett. dd) del D. Lgs. n. 231/2007

Si considerano **persone politicamente esposte**: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela nei fattori di rischio elevato rientrano le seguenti cariche o ruoli: cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di persona politicamente esposta ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica.

TRIBUNALE DI BERGAMO

VIA BORFURO 11/A
24122 BERGAMO

02042368

Conto PROCEDURE IMMOBILIARI

COPIA X BANCA

Spett.le
B.C.C. BERGAMASCA E OROBICA
PIAZZA AGLIARDI 1
24055 COLOGNO AL SERIO

Ho/abbiamo ricevuto la Vostra lettera in data odierna, munita della Vostra sottoscrizione, che di seguito integralmente si riporta:

" In relazione alla Sua/Vostra richiesta, Le/Vi proponiamo l'apertura di un conto corrente di corrispondenza a Lei/Voi intestato, contrassegnato nel modo sopra indicato e regolato, anche per ciò che attiene ai servizi connessi, dalle seguenti norme e condizioni nonché da quelle riportate negli uniti documenti di sintesi, che costituiscono il frontespizio del contratto e ne formano parte integrante e sostanziale (d'ora innanzi denominati "documento di sintesi"), e dalle altre norme e condizioni indicate nei fogli informativi a disposizione presso i nostri sportelli.

Se d'accordo, La/Vi invitiamo a volerci cortesemente restituire l'unita lettera di accettazione con il relativo documento di sintesi, muniti della Sua/Vostra firma in segno di adesione alle norme e alle condizioni in essi riportate, al ricevimento dei quali provvederemo all'apertura del conto corrente.

Cordiali saluti.

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

Parte I : CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

2. In caso di controversia tra il cliente e la banca sull'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente può:

a) presentare un reclamo alla banca. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami all'indirizzo pubblicizzato sul sito internet della banca e nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R, e-mail o Posta Elettronica Certificata. L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni oppure, qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario (ad esempio addebiti diretti) di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 11/2010, entro 10 giornate operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).

3. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

4. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria egli deve in ogni caso, preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, previo reclamo alla banca, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario, secondo le modalità di cui al precedente comma 2. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto.

2. Il cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca, finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

Art. 4 - Invio della corrispondenza e di ordini alla banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale è costituito il rapporto salve le diverse previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto. Resta fermo che la banca non sarà responsabile per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in ordine al regime degli ordini impartiti alla banca.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca, comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto. E' obbligo del cliente comunicare per iscritto alla banca le eventuali successive variazioni o la cessazione di validità del suddetto indirizzo, restando il cliente pienamente responsabile delle conseguenze della mancata comunicazione. In ogni caso le comunicazioni si intendono ricevute ove inviate all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal cliente.

2. In alternativa alla forma cartacea, il cliente ha diritto di optare per il servizio di comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata o per la comunicazione in forma elettronica come disciplinata al comma 3, salvo che ciò sia incompatibile con la natura della comunicazione, dell'operazione o del servizio, nonché di modificare la tecnica di comunicazione prescelta mediante richiesta scritta alla banca. Sono salve le disposizioni contenute nelle singole sezioni della Parte II relative alla forma di specifiche comunicazioni.

2-bis. Qualora venga utilizzato il servizio di Posta Elettronica Certificata, le comunicazioni si ritengono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dal cliente all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione, restando il cliente pienamente responsabile delle conseguenze della validità di tale indirizzo o della mancata comunicazione.

3. Qualora venga utilizzata la forma elettronica, la banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso la specifica sezione protetta del sito Internet della banca. Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al cliente, mediante l'utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet della banca e consultabili dal cliente per un periodo massimo di due anni dalla loro messa a disposizione. È onere del cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet della banca, delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del sito Internet della banca.

4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la banca può inviare un avviso all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare fatti conoscere dal cliente, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni a lui destinate. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3.

4-bis. Finché non viene sottoscritto lo specifico contratto e completato l'iter di attivazione del servizio di accesso alla sezione protetta del sito internet della banca descritto al precedente comma 3, le comunicazioni vengono inviate al cliente in forma cartacea all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. Le comunicazioni iniziano ad essere inviate in formato elettronico non appena il servizio diviene accessibile al cliente.

5. È onere del cliente informare la banca di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi del comma 4.

6. Nel caso in cui il rapporto sia contestato, per scegliere la modalità di trasmissione e per modificarla è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatari e le comunicazioni così effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri.

Art. 5-bis - Comunicazioni periodiche alla clientela

1. La banca invia al cliente le comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, ossia il documento di sintesi delle condizioni economiche e l'estratto conto, secondo la periodicità prevista dal documento di sintesi. Il documento di sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.

2. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui sia utilizzato il servizio di comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata o la comunicazione in forma elettronica il documento di sintesi aggiornato verrà inviato per Posta Elettronica Certificata o attraverso la specifica sezione protetta del sito internet della banca.

Art. 6 - Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. Nello svolgimento delle operazioni, al fine di tutelare il cliente, è facoltà della banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

Art. 7 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Il cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta è pervenuta alla banca; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei cointestatari non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri cointestatari.

6. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari.

Art. 8 - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti, la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.

2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, rispondono nei confronti della banca tutti i cointestatari in solido fra loro.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta.

Art. 9 - Pagamenti di debiti in valuta estera

1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente alla banca nella valuta in cui è espresso il debito dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola effettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. Salvo che il cliente rivesta la qualifica di consumatore, la banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente detenuti dalla banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale - rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca.

2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla banca medesima verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca. Salvo che il cliente rivesta la qualifica di consumatore la compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità. In ogni caso, dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la banca darà prontamente comunicazione al cliente.

2. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

2. La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore.

Art. 13 - Modifica delle condizioni economiche e normative

1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (TUB) e qualora sussista un giustificato motivo, il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e normative applicate al conto corrente e ai rapporti regolati dal presente contratto, dandone comunicazione al cliente con un preavviso minimo di due mesi, prevista in forma scritta o mediante altro supporto durevole. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione; in tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il cliente. Nel caso in cui la modifica riguardi servizi di pagamento, si applicherà quanto previsto dalla sezione III parte II.

corrispondente a una determinata operazione;

c) il cliente abbia prestato il suddetto consenso in un momento precedente alla prima richiesta di conferma.

2. La conferma di cui al comma precedente consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma inoltre non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non può consentire alla banca di bloccare i fondi sul conto.

3. Il cliente può chiedere alla banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.

4. Il cliente può revocare il consenso di cui al comma 1 in ogni momento mediante apposita comunicazione scritta purché prima che la richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento abbia avuto luogo.

Art. 30 - Sanzioni

1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi previsti in materia di servizi di pagamento dal D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e dalle relative disposizioni di attuazione nonché dal D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, sono applicabili alla banca le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 32 e 32-bis del D. Lgs. n. 11/2010 e all'art. 144 del D.Lgs. n. 385/1993.

SEZIONE IV NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO

Art. 31 - Oggetto

1. La presente sezione regola i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero non disciplinati dalla precedente sezione III o da altro specifico contratto.

Art. 32 - Limiti del servizio

1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del cedente e a suo rischio, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

2. Sono a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da:

1) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni, che sulle distinte di accompagnamento;

2) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;

3) smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto;

4) casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stiliati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà a curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

4. La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall'espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 33 - Avvisi

1. La banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della legge sulla cambiale e 47 della legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Art. 34 - Modalità di presentazione degli effetti cambiari

1. Per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario o all'emittente un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

Art. 35 - Clausola "senza spese"

1. Nel caso di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termine di legge, la banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 36 - Ordini di proroga di scadenza effetti

1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 37 - Effetti pagabili mediante assegni

1. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la banca si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 38 - Effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero

1. Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, stiliati in euro o in divisa estera, la banca (o il corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa.

2. Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento; in assenza di tali istruzioni specifiche, la banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato.

Art. 39 - Mancato ritiro di documenti

1. Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o no da effetti - da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro o l'immagazzinamento della merce o di provvedere a quanto altro ritenesse opportuno, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze.

Art. 40 - Servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero

1. I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia.

2. Le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione ed i poteri dei firmatari.

3. Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espressa istruzione in tal senso.



4. Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Art. 41 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni

1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualunque forma, un anticipo è eseguita dalla banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - secondo le norme di cui innanzi.

2. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare i relativi importi alla banca se, per fatti o circostanze non imputabili alla stessa: 1) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; 3) la banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

B.C.C. BERGAMASCA E OROBICA
di ZANICA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
BERGAMASCA E OROBICA
(firmatari: 
(firmatari: 
(firmatari: 
(firmatari: 
(firmatari: 
(firmatari: 
(firmatari: 
(firmatari: 
(firmatari: 
(firmatari: 
(firmatari:
(firmatari:

nel caso del pagatore o di accredito nel caso del beneficiario.

2. I termini di cui al comma precedente non si applicano se la banca ha omesso di mettere a disposizione le informazioni dovute per legge relative all'operazione di pagamento.

3. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.

4. Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore o micro-impresa, l'onere di provare che l'esecuzione dell'operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie all'esecuzione o di altri inconvenienti è imputabile alla banca. In caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento l'onere della prova nei confronti della banca è in capo al PISP.

5. La banca, nei casi in cui dovesse rilevare, tramite le proprie procedure di sicurezza, un rischio di frode nei pagamenti, comportamenti anomali o altri di abusi a danno del cliente invierà una tempestiva notifica al cliente medesimo al fine di ridurre al minimo tali rischi. In particolare, la banca invierà tale notifica al cliente tramite, a mero titolo esemplificativo, notifiche push dall'App e/o l'invio di messaggi nell'area riservata dell'home banking, email sull'indirizzo comunicato, sms e/o chiamata telefonica sul numero di cellulare comunicato. A seconda della gravità del rischio e della tipologia dell'operazione, la banca si riserva di porre in essere le seguenti misure aggiuntive di sicurezza a tutela del cliente:

- Richiesta di conferma dell'operazione
- Blocco dell'operazione
- Blocco temporaneo dell'operatività
- Blocco permanente dell'operatività
- Blocco dell'operatività su iniziativa del cliente
- Chiamata telefonica di verifica e conferma.

Art. 25 - Operazione di pagamento non autorizzata

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca (anche in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento) rimborsa il cliente immediatamente, e comunque entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve la relativa comunicazione, e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

2. In caso di motivato sospetto di frode, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la banca ha diritto di chiedere e ottenere la restituzione dell'importo rimborsato, anche addebitando il conto di sua iniziativa.

Art. 26 - Mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'ordine di pagamento

1. Fatti salvi gli artt. 24, 27 e 29 della presente sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta dal cliente in qualità di pagatore, la banca è responsabile nei confronti del cliente della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento da questo impartito, a meno che non sia in grado di provare che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione nel rispetto della disciplina concordata o che l'ordine stesso non sia stato impartito dal cliente alle condizioni previste nella presente sezione.

2. Quando la banca è responsabile ai sensi del comma precedente, essa (anche in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento) rimborsa senza indugio al cliente l'importo dell'operazione di pagamento e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

3. Fatti salvi gli artt. 24 e 29 della presente sezione, quando il cliente risulta essere beneficiario di un'operazione di pagamento, la banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione medesima solo se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra di avere eseguito correttamente l'operazione e che il relativo importo è pervenuto alla banca. In tale caso la banca mette a disposizione del cliente l'importo dell'operazione o lo accredita immediatamente sul conto del cliente medesimo.

4. Fatti salvi gli artt. 24, 27 e 29 della presente sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta dal cliente in qualità di beneficiario, la banca:

a) è responsabile della corretta trasmissione dell'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore nei tempi di esecuzione indicati nel documento di sintesi;

b) trasmette senza indugio l'ordine al prestatore dei servizi di pagamento del pagatore;

c) è responsabile del rispetto dei termini di disponibilità e di decorrenza della valuta concordati nel documento di sintesi.

5. Fatti salvi gli artt. 24 e 29 della presente sezione, quando il cliente risulta essere pagatore di un'operazione di pagamento disposta da un terzo in qualità di beneficiario, la banca è responsabile solo se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dimostra di avere eseguito correttamente l'operazione. In tale caso la banca è tenuta a rimborsare al cliente l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. La banca non è tenuta ad effettuare tale rimborso se dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo.

6. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera, su richiesta del cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.

7. La banca è responsabile nei confronti del cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

8. Nei confronti di clienti diversi da consumatori e microimprese la responsabilità della banca ai sensi dei commi precedenti ricorre solo nell'ipotesi di dolo o colpa grave.

Art. 27 - Responsabilità per identificativi unici inesatti

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.

2. Se l'identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. In tal caso il cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. Se non è possibile il recupero dei fondi, la banca del beneficiario è tenuta a collaborare anche comunicando ogni informazione utile alla banca del pagatore che, su richiesta scritta di quest'ultimo, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.

3. La banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal cliente anche qualora quest'ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

Art. 28 - Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del beneficiario, sia già stata eseguita, il cliente ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento; b) l'importo dell'operazione supera quello che il cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Su richiesta della banca, il cliente è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.

2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il cliente non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la banca.

3. Il cliente può chiedere il rimborso incondizionato di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Per i clienti diversi dai consumatori prevalgono specifici accordi, presenti o futuri (come, ad esempio, il mandato di addebito diretto SEPA SDD B2B), con cui gli stessi rinunciano a chiedere il rimborso o convengono termini inferiori per effettuare la relativa richiesta. Analoghi accordi possono escludere il diritto al rimborso per il cliente qualora l'operazione abbia ad oggetto l'amministrazione di strumenti finanziari. La richiesta è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo; si considera efficace per la banca quando essa abbia ricevuto la comunicazione effettuata in forma cartacea.

4. La banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al cliente a quali enti e con quali modalità egli può presentare reclamo o ricorso ove non accetti la giustificazione fornita.

5. Il diritto al rimborso è comunque escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il cliente ha dato l'autorizzazione direttamente alla banca; b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione è stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del cliente dalla banca o dal beneficiario almeno 4 settimane prima della sua esecuzione.

6. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del cliente in qualità di beneficiario, sia già stata eseguita, la banca ha diritto di recuperare dal cliente stesso, anche mediante addebito in conto di sua iniziativa, l'importo dell'operazione della quale il pagatore abbia ottenuto il rimborso, in conformità alla normativa vigente.

Art. 29 - Esclusione della responsabilità

1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico della banca non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 29-bis - Servizio di informazione sui conti

1. In caso di conto accessibile online, e nel caso in cui il cliente si avvalga di un servizio di informazione sui conti, il consenso è prestato tramite l'AISP secondo le modalità di accesso al conto online del cliente concordate con la banca.

2. La banca può rifiutare l'accesso a un conto a un AISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto da parte di tali soggetti. In tali casi, la banca informa il cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata per altre motivazioni di legge. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la banca consente l'accesso al conto.

3. In ogni caso la banca rifiuta senza indugio l'accesso al conto a un AISP se riceve dal cliente la revoca del consenso alla prestazione dei servizi da questi prestati. In tali casi la banca informa immediatamente della revoca l'AISP.

Art. 29-ter - Conferma della disponibilità di fondi per l'esecuzione di un'operazione di pagamento basata su carta

1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, la banca conferma senza indugio se sul conto vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione, a condizione che:

a) al momento della richiesta il conto sia accessibile on-line;

b) il cliente abbia prestato il consenso esplicito alla banca a fornire a uno specifico prestatore di servizi di pagamento la conferma della disponibilità sul conto dell'importo

- successiva. Nel documento di sintesi è stabilito l'orario limite (*cut off*) oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, secondo le indicazioni contenute nel foglio informativo, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
 3. Per gli ordini di pagamento ricorrenti in cui il cliente chiede alla banca che i fondi pervengano al beneficiario in un giorno fisso, l'ordine si intende ricevuto nella giornata operativa antecedente che, tenuto conto dei tempi di esecuzione concordati, consente il rispetto del giorno indicato dal cliente.

Art. 17 - Rifiuto dell'ordine di pagamento

1. Laddove tutte le condizioni della presente sezione siano soddisfatte e a condizione che vi sia disponibilità sufficiente sul conto, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 18, salvo che detta esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Per tale comunicazione di rifiuto il cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.
3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione è considerato come non ricevuto.

Art. 18 - Consenso e revoca del consenso

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio, anche al solo beneficiario, dell'autorizzazione all'addebito in conto. Nel caso di addebito diretto SEPA SDD B2B, per ogni nuova autorizzazione rilasciata al beneficiario, il pagatore deve confermare alla banca i dati del mandato autorizzativo, al momento del primo addebito, per iscritto o con altro mezzo concordato con la banca stessa. Nel caso di mancata conferma entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito SEPA SDD. In ogni caso, il pagatore è tenuto ad informare la banca anche delle modifiche e della revoca del mandato già rilasciato, entro il giorno precedente l'addebito.
2. Il consenso è revocato con la stessa modalità e forma con cui gli ordini sono impartiti. Per le operazioni disposte dal beneficiario, il consenso può essere revocato dal pagatore anche mediante comunicazione scritta alla propria banca. La revoca del consenso è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca è consentita fino alla fine della prima giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione dell'operazione.
3. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca impedisce l'esecuzione delle operazioni a partire dalla prima giornata operativa successiva alla ricezione da parte della banca della revoca medesima.
4. Il cliente pagatore può disattivare il servizio di addebito diretto SEPA SDD in qualsiasi momento. In tal caso la banca, fino a diversa indicazione, respinge la richiesta di pagamento di tutti gli addebiti diretti SEPA SDD disposti dal momento della ricezione della richiesta di disattivazione del servizio, salvo che non siano irrevocabili ai sensi del successivo articolo. Il pagatore ha la facoltà di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'addebito diretto, nonché la facoltà di limitare o inibire l'esecuzione dei soli pagamenti diretti a beneficiari specificatamente indicati dal pagatore stesso.
5. In caso di conto accessibile online il consenso può essere prestato anche tramite un PISP secondo le modalità di utilizzo della piattaforma di quest'ultimo.
6. La banca può rifiutare l'accesso a un conto a un PISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la banca informa il cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata per altre motivazioni di legge. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la banca consente l'accesso al conto.
7. In ogni caso la banca rifiuta senza indugio l'accesso al conto a un PISP se riceve dal cliente la revoca del consenso alla prestazione dei servizi da questi prestati. In tali casi la banca informa immediatamente della revoca il PISP.

Art. 19 - Irrevocabilità dell'ordine di pagamento

1. L'ordine di pagamento si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, dopo che sia pervenuto alla banca del pagatore. Se l'ordine di pagamento è disposto tramite un PISP o tramite il beneficiario, l'ordine si considera irrevocabile dopo che il pagatore ha prestato il proprio consenso a disporre l'operazione di pagamento al PISP o al beneficiario.
2. Nel caso di addebito diretto, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi ovvero, per i clienti diversi dai consumatori, non oltre la fine della prima giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. I clienti diversi dai consumatori possono rinunciare a revocare l'ordine di pagamento fatta salva la revocabilità del consenso ai sensi dell'art. 18.
3. Se si tratta di ordini di pagamento disposti dal pagatore per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione ovvero, per i clienti diversi da consumatori e microimprese, non oltre la fine della prima giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione.
4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso della banca del pagatore e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. In caso di revoca, il pagatore è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.
5. Il cliente ha la possibilità di richiamare ordini di pagamento da lui disposti anche dopo l'esecuzione dell'operazione. In tal caso la banca invia una richiesta di richiamo alla banca del beneficiario che potrebbe respingere la richiesta. La banca, indipendentemente dal buon esito del richiamo, applicherà la spesa indicata nel documento di sintesi, fermi eventuali maggiori oneri applicati dalla banca del beneficiario in caso di restituzione dei fondi.

Art. 20 - Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta

1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato, i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto sono indicati nel documento di sintesi.
2. Per le operazioni di pagamento denominate in una divisa diversa dall'euro o da altra divisa ufficiale di uno Stato membro della Unione europea non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e dirette verso prestatori di servizi di pagamento insediati al di fuori della Unione Europea, non trovano applicazione i tempi di esecuzione indicati nel Documento di Sintesi.

Art. 21 - Modifica delle condizioni economiche e normative

1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione.
2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per il cliente, esse debbono essere comunicate a quest'ultimo per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il cliente ai sensi dell'art. 5 della Parte I, con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente, a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente sezione, senza spese, prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
4. Quando il cliente è un consumatore, la banca può modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione purché sussista un giustificato motivo, dando un preavviso di almeno due mesi al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità.

Art. 22 - Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione

1. La banca mette a disposizione del cliente, sia egli pagatore o beneficiario, su supporto cartaceo, con periodicità almeno mensile, le informazioni dovute per legge relative alle singole operazioni di pagamento effettuate nel periodo.
2. Qualora il cliente richieda alla banca di fornire informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle dovute è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.
3. Per ogni singola operazione di pagamento disposta dal cliente in qualità di pagatore, la banca, su richiesta di quest'ultimo e prima dell'esecuzione, mette a sua disposizione su supporto cartaceo informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese relative a tale operazione.

Art. 23 - Recesso

1. Il cliente può recedere dalla presente sezione in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della banca, questa deve dare al cliente un preavviso di almeno due mesi. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea.
2. Qualora sussista un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.
3. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.
4. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla banca sono dovute dal cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla banca al cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto.

Art. 24 - Comunicazioni di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1. Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza alla banca in forma scritta e senza indugio, e comunque entro il termine di 13 mesi ovvero di 2 mesi per i clienti diversi da consumatori e microimprese, decorrente dalla data di addebito

particolari obbligazioni, impegnandosi il correntista ad avere e mantenere la disponibilità di somme sufficienti per l'estinzione di qualsiasi obbligazione relativa al rapporto di conto corrente, relativa a crediti della stessa banca o a pagamenti da effettuare a terzi soggetti, il cui addebito confluisca sul rapporto di conto corrente.

SEZIONE II AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

Art. 12 - Apertura di credito

1. Le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere al cliente sono soggette, oltre che alle condizioni generali e alle disposizioni particolari innanzi riportate nonché alle condizioni dello specifico contratto, alle seguenti statuizioni:

- a) il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della banca;
- c) la banca ha la facoltà di recedere, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, su supporto cartaceo, o tramite PEC, eventualmente anticipata con altro mezzo, dall'apertura di credito concessa a tempo determinato - nonché di ridurla o sospenderla seguendo analoghe modalità - al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 30 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto. Qualora l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale, e successiva conferma scritta, su supporto cartaceo, o tramite PEC, eventualmente anticipata con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto. In presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Analoga facoltà di recesso spetta al cliente con effetto di chiusura del rapporto mediante il pagamento di quanto dovuto;
- d) in ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura non comporta l'aumento di tale limite;
- f) le disposizioni sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.

Art. 13 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere o limitare:

- a) i titoli o i documenti che presentino irregolarità, indicazioni contraddittorie o insufficienti oppure non diano sufficienti garanzie di solvibilità;
- b) presentazioni di titoli o documenti qualora abbia evidenza di operazioni di addebito diretto per le quali sia già avvenuta la riscossione ma non siano ancora scaduti i termini per l'esercizio del diritto al rimborso da parte del pagatore ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11;
- c) ovvero in forza di altro giustificato motivo.

Dell'eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente.

2. Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 12 ed ancorché i titoli e documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

SEZIONE III SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 14 - Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento

1. La presente sezione si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione europea non appartenente all'area dell'euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), a condizione che la banca o il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quella/o del beneficiario ovvero l'unica banca o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolta/o nell'operazione di pagamento siano insediati nella Unione europea. Salvo le deroghe indicate di seguito e nel documento di sintesi, la presente sezione si applica anche ai servizi di pagamento prestati in una valuta che non è quella di uno Stato membro dell'Unione europea/Spazio Economico Europeo da o verso paesi extra UE, laddove entrambe o anche solo una delle banche o dei prestatori di servizi di pagamento coinvolte/i sia situata/o nell'Unione Europea (di seguito "Operazioni one leg") solo per la parte di operazione di pagamento ivi effettuata.

2. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta sia quale banca del pagatore sia quale banca del beneficiario:

- bonifico/Sepa Credit Transfer (SCT): servizio che prevede l'accredito di una somma di denaro sul conto del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto del pagatore ed eseguite dalla banca o da un prestatore di servizi di pagamento sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore. L'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
 - bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il pagatore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del pagatore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
 - bollettino CBILL: servizio che consente il pagamento di bollettini emessi da soggetti creditori pubblici o privati aderenti al sistema CBILL; tramite il servizio CBILL è inoltre possibile pagare gli avvisi pago PA emessi dalla Pubblica Amministrazione.
 - Addebito diretto/Sepa Direct Debit (SDD): servizio di pagamento che prevede l'addebito in conto corrente degli ordini di incasso per i quali il pagatore ha fornito alla banca, tramite un terzo beneficiario, un'autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente. L'addebito diretto SEPA può configurarsi secondo due schemi di incasso: i) SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti; ii) SDD B2B (Business to Business), utilizzabile, dal lato del pagatore, laddove il pagatore non rivesta la qualifica di consumatore. La banca rifiuterà l'esecuzione degli addebiti SDD B2B, nel caso in cui il cliente pagatore rivesta la qualifica di consumatore;
 - RiBa: servizio di pagamento con cui il beneficiario comunica alla propria banca (banca assuntrice) un ordine all'incasso per ottenere l'accredito di una somma. La banca assuntrice trasmette i dati relativi alla RiBa alla banca del pagatore (banca domiciliataria), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al pagatore stesso. Il pagatore dispone l'ordine di pagamento presso la propria banca; se il pagatore non dispone l'ordine di pagamento, quest'ultimo non viene effettuato e la banca assuntrice, di norma, comunica l'esito negativo al proprio cliente beneficiario;
 - Mav/Rav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al pagatore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
 - altri pagamenti elettronici
 - bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere ad obbligazioni pecuniarie con un creditore cliente postale.
3. Ai fini della presente sezione, in caso di conto accessibile online, si intendono:
- servizio di disposizione di ordine di pagamento: un servizio di pagamento prestato tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento autorizzato (di seguito "PISP") che si interpone tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online, dando impulso all'avvio di un ordine di pagamento a favore di un terzo beneficiario
 - servizio di informazione sui conti: un servizio prestato da un prestatore di servizi di informazione sui conti autorizzato (di seguito "AISP") che fornisce online al cliente informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti presso uno o più prestatori di servizi di pagamento.

Art. 15 - Ordine di pagamento

1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l'ordine di pagamento è impartito alla banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore.

2. L'ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta indicate dalla banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l'esecuzione dell'ordine medesimo.

3. L'ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico della controparte dell'operazione, secondo le tipologie di seguito indicate, conformemente al quale la banca è tenuta ad eseguire l'ordine medesimo:

- bonifico SEPA: IBAN
- bonifico estero: IBAN e BIC
- bollettino bancario Freccia: IBAN numero del bollettino
- Bollettino CBILL/Pago PA: numero avviso e identificativo del beneficiario
- Addebito diretto SEPA SDD: IBAN
- RiBa: numero effetto
- Mav/Rav: numero incasso.

4. In caso di conto accessibile online l'ordine di pagamento può essere disposto anche tramite un PISP secondo le modalità di utilizzo dalla piattaforma di quest'ultimo e fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 16 - Ricezione dell'ordine di pagamento

1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla banca del pagatore. Prima di tale momento il conto del cliente non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la banca del pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa

o qualora intervenissero sostanziali variazioni dello stesso nei termini indicati nel piano interno della banca redatto ai sensi della normativa di riferimento in materia, le parti convengono che quest'ultimo sarà sostituito dal parametro individuato dalla Banca secondo le modalità e i criteri contenuti nel predetto piano interno, con la decorrenza indicata nel documento di sintesi. In tal caso la Banca comunicherà al cliente il parametro sostitutivo prescelto secondo le modalità di cui all'art. 5 parte I del presente contratto. Il predetto piano interno è reso noto dalla Banca nell'apposita sezione di trasparenza pubblicata sul sito internet. Qualora nel documento di sintesi sia indicato un tasso minimo, il tasso complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore a detto minimo. Se nel documento di sintesi non è indicato un tasso minimo e il tasso complessivo risultasse inferiore allo zero al momento della sottoscrizione del contratto o durante lo svolgimento del rapporto, il tasso applicato sarà pari allo zero. Qualora nel documento di sintesi sia indicato un tasso massimo il tasso complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, superiore a detto massimo.

Art. 5 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Sezione II (Affidamenti in conto corrente) per le ipotesi di apertura di credito nonché dall'art. 23 della Sezione III (Servizi di pagamento), ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra parte con il preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, esigendo tutto quanto sia reciprocamente dovuto, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.
2. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, o tramite PEC, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea o tramite PEC.
3. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di un giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di protesto di assegno per difetto di provvista o mancanza di autorizzazione.

Art. 6 - Invio degli estratti conto

1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 1713 cod. civ e 120 del TUB.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Art. 7 - Partite minime

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 250, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto. Ai sensi del paragrafo precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 8 - Rimborso di titoli e storno operazioni sull'estero

1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
3. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.

Art. 9 - Cessazione della convenzione d'assegno. Compensazione

1. Il pagamento degli assegni emessi dal cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
 - a) in caso di recesso, da parte del cliente o della banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del precedente art. 5. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposti ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni;
 - b) in caso di recesso da parte della banca dall'apertura di credito, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
 - c) la banca, salvo che il cliente rivesta la qualifica di consumatore, quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
2. Nel caso invece in cui la banca comunichi il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art. 12, lettera c), della Sezione II (Affidamenti in conto corrente), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente, il quale è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.
3. Analogo obbligo fa carico al cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 10 - Utilizzo in valuta estera del conto corrente

1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute di conto valutarie ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente alla data di esecuzione dell'operazione, rilevato secondo i criteri indicati nei fogli informativi. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
2. Il cliente si impegna a sostituire l'indicazione "€" o "eur" o "euro" esistente sui moduli con quella della divisa prescelta. In caso di assegni, il cliente si impegna altresì ad apporre, accanto alla somma scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate; in caso contrario l'assegno verrà considerato espresso in euro.
3. Per ogni conversione, vengono addebitate al cliente le commissioni indicate nei fogli informativi.

Art. 11 - Divieto di apposizione della clausola effettivo

1. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute di conto valutarie.
2. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.
3. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza.

Art. 11-bis - Garanzia per ripetizione indebito pensionistico

1. Il cliente, qualora sia beneficiario di trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), sarà tenuto, anche ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, a restituire entro 15 giorni dalla richiesta i ratei pensionistici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo trattamento. A tal fine, il cliente autorizza espressamente la banca e, per essa, l'INPS, anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero del predetto indebito sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale. In caso di decesso del Cliente beneficiario di trattamenti pensionistici la ripetizione dell'indebito pensionistico avverrà secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 304 della legge 190 del 23 dicembre 2014, senza necessità di preventiva autorizzazione del Cliente.
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, ciascun cointestatario è consapevole che il conto potrà essere utilizzato anche per l'accredito di ratei pensionistici di titolarità dell'altro cointestatario del conto stesso. A tal riguardo, presta manleva a favore della banca e dell'INPS rispetto ai ratei pensionistici eventualmente versati sul conto corrente in assenza di titolo al relativo trattamento, e si costituisce garante in ordine alla loro restituzione, anche ai sensi degli articoli 1936 e ss. del codice civile ed anche in ordine agli eredi e aventi causa del pensionato. In tale veste, sarà tenuto a corrispondere all'INPS gli indebiti in questione entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell'INPS o della banca. Il cointestatario autorizza espressamente la banca e, per essa, l'INPS, anche in via autonoma e disgiunta tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero dei predetti indebiti sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.

Art. 11-ter - Causale descrittiva delle operazioni.

Il correntista dichiara che qualsiasi "causale" o altra dichiarazione, comunque denominata, comunicata alla banca in occasione del versamenti di assegni o contanti, per cassa od in altra forma, è registrata dalla banca senza alcun obbligo di quest'ultima di destinazione delle somme a determinate e specifiche operazioni oppure all'estinzione di

Art. 14 - Spese ed oneri fiscali

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico del cliente stesso.

Art. 15 - Durata, legge applicabile, lingua adottata e foro competente

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato ed è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca.
4. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello del cliente.

Parte II : DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I CONTO CORRENTE BANCARIO

Art. 1 - Convenzione di Assegno

1. Le disposizioni con assegni sul conto presso la banca si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla banca contro rimborso del costo. Il cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della legge assegni.
2. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta. Il cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento solo in cui perviene alla banca da parte del cliente medesimo comunicazione scritta - corredata da apposita denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia - della perdita o sottrazione degli stessi. Nel caso in cui il cliente si avvalga del servizio postale per l'inoltro di assegni, dovrà utilizzare esclusivamente corrispondenza assicurata, restando responsabile per ogni danno che dovesse derivargli dall'utilizzo di diverse modalità di invio.
3. Con la cessazione della convenzione di assegno o del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca.
4. In caso di prelievi a mezzo carta di debito o di credito, la banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento di eventuali assegni, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso cliente.
6. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e all'art. 8 della legge cambiana.

Art. 2 - Accredito bonifici ed incasso assegni

1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i rapporti di dare e avere fra banca e cliente, ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo, sono regolati con annotazioni in conto corrente.
2. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena trascorsi i termini indicati nel documento di sintesi. Decorsi i termini indicati nel documento di sintesi, gli importi degli assegni bancari e circolari versati non possono più essere stornati, salvo il diritto della banca trattaria o emittente di agire direttamente nei confronti del cliente, ove ne ricorrano i presupposti, per il recupero degli importi indebitamente pagati.
3. La banca si riserva la facoltà di prorogare i termini indicati al comma precedente solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la banca stessa e/o presso corrispondenti, anche non bancari, dandone pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).
4. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
5. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare tale importo, in tutto o in parte, prima che siano decorsi i termini indicati al precedente comma 2 ed ancorché sull'importo siano iniziati a decorrere gli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva altresì il diritto di addebitare l'importo dei titoli accreditati anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare l'importo medesimo, nonché di esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.

Art. 3 - Incasso di altri titoli, effetti e documenti similari

1. L'importo degli assegni diversi da quelli sopra indicati (ad esempio assegni esteri, vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
4. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Art. 3-bis - Sconfinamento in assenza di affidamento

1. Il cliente può operare esclusivamente nel limite del saldo attivo del conto e la banca non è tenuta ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detto limite. Se tuttavia la banca decide di consentire simili operazioni, ciò non la obbliga a tenere lo stesso comportamento in situazioni analoghe.
2. A fronte di addebiti che determinino il superamento del saldo attivo del conto (sconfinamenti) vengono applicati il tasso d'interesse debitore e la Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV) nelle misure e con le modalità indicate nel documento di sintesi.
3. La CIV, addebitata in base alla periodicità riportata nel documento di sintesi, si applica a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Tale commissione è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria veloce. Il cliente può conoscere il complesso delle regole interne sull'applicazione della CIV, i casi in cui è svolta l'istruttoria veloce, il funzionamento di franchigie, massimali, soglie di significatività e/o altre condizioni di maggior favore nonché l'elenco esaustivo delle causali di addebito assoggettate o esentate dalla CIV, consultando la Policy in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti disponibile nella Sezione Trasparenza del sito internet e presso tutte le succursali della Banca.
4. La CIV non è comunque dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca. Inoltre, se il cliente è classificato come consumatore, la CIV non è dovuta nemmeno se lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente l'importo complessivo di 500 euro e la durata di 7 giorni consecutivi. L'esenzione prevista per il consumatore si applica una sola volta per trimestre.
5. La CIV è in ogni caso applicata dalla Banca in modo tale che sia sempre rispettato il tasso soglia tempo per tempo vigente determinato sulla base delle disposizioni dettate in materia di usura.

Art. 4 - Conteggio e regolamento degli interessi

1. Gli interessi creditori e debitori che maturano sul rapporto sono conteggiati, con periodicità annuale, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto. Se il contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
2. Gli interessi debitori non producono interessi, salvo quelli di mora, sono contabilizzati separatamente e sono calcolati sulla sorte capitale nella misura pattuita ed indicata nel documento di sintesi, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto, fatte salve, comunque, le previsioni contrattuali e di legge in materia. La sorte capitale è determinata portando in conto, con la valuta contrattualmente pattuita, le movimentazioni di dare e avere, ivi compresi gli addebiti per commissioni e spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le modalità previste dal presente articolo.
3. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorso un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 del TUB. In caso di mancato pagamento dei predetti interessi, dalla data di esigibilità maturano gli interessi di mora contrattualmente stabiliti.
4. Il cliente autorizza espressamente la banca ad addebitare gli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e la somma così addebitata viene considerata sorte capitale. Il cliente può revocare in ogni momento l'autorizzazione, fino al giorno antecedente a quello in cui gli interessi sono divenuti esigibili, mediante comunicazione scritta secondo le modalità previste nel presente contratto. Indipendentemente dalla predetta autorizzazione, la banca ha diritto di utilizzare, ai fini dell'estinzione del debito di interessi, i fondi nella disponibilità del cliente presenti sul conto o su altri rapporti allo stesso intestati o cointestati.
5. Il cliente autorizza altresì espressamente la banca ad impiegare le somme accreditate e accreditabili a qualsiasi titolo sul conto o su altri rapporti intestati o cointestati al cliente per il pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili e non addebitati ai sensi del comma precedente.
6. Gli interessi creditori e debitori sono immediatamente esigibili in caso di chiusura definitiva del rapporto. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi di mora, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, mentre quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
7. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta indicata nel documento di sintesi; nel caso di assegni recanti una data di emissione successiva a quella di presentazione, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'art. 31 della legge assegno.
8. Nel caso in cui sia previsto un tasso indicizzato per le somme depositate e/o per sconfinamenti in assenza di affidamento, il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse indicato nel documento di sintesi viene rilevato e aggiornato secondo le modalità ivi indicate. Qualora non fosse più possibile fare riferimento al suddetto parametro

Dichiaro/dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative ai servizi di pagamento richieste dalla normativa sulla trasparenza bancaria attraverso la messa a disposizione del relativo foglio informativo e la consegna, in tempo utile prima della conclusione del contratto, di una copia del testo contrattuale idonea per la stipula completa del documento di sintesi.


Ho/abbiamo esaminato l'intero contenuto della surriportata Vostra proposta e, nel dichiararmi/dichiararci pienamente d'accordo, la accetto/accettiamo, per cui i nostri rapporti saranno regolati dalle norme e condizioni sopra riprodotte, da quelle indicate nell'unito documento di sintesi e dalle altre riportate nei fogli informativi, norme e condizioni tutte che dichiaro/dichiaro di accettare.

Dichiaro/dichiaro che l'indirizzo indicato sotto vale anche quale domicilio eletto ai fini delle eventuali comunicazioni di preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni previste dall'art. 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la facoltà di una diversa indicazione risultante da apposita dichiarazione scritta, contestuale o successiva alla stipula del contratto, da presentare direttamente alla banca ovvero da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Indirizzo
VIA BOLFURO 11/A
24122 BERGAMO

BERGAMO 8 LUGLIO 2020

luogo e data


firma/e

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e amministrative, dichiaro/dichiaro di approvare specificamente le seguenti clausole e condizioni:

Parte I - Condizioni Generali:

Art. 4, comma 1 (Invio della corrispondenza da parte del cliente); Art. 5, commi 1 e 6 (Esonero da responsabilità e invio della corrispondenza da parte della banca in caso di cointestazione); Art. 7, commi 2, 3, 4, 5 e 6 (Poteri di rappresentanza); Art. 8, comma 1 (Cointestazione; Deroga all'art. 1854 cod. civ.); Art. 10 (Diritto di garanzia); Art. 11 (Compensazione); Art. 13 (Modifica del tasso di interesse e delle altre condizioni economiche e normative); Art. 15, commi 1 e 3 (Legge applicabile e foro competente).

Parte II - Disposizioni particolari:

Sezione I (Conto corrente bancario): Art. 1, comma 6 (Addebito in conto di assegni e cambiali); Art. 4, commi 4 e 5 (Consenso espresso all'addebito degli interessi sul conto e all'utilizzo delle somme a qualsiasi titolo accreditate e accreditabili sullo stesso conto e su altri rapporti intestati o cointestati al cliente per il pagamento degli interessi); Art. 5 (Recesso della banca); Art. 6, comma 2 (Approvazione dell'operato della banca); Art. 7 (Conti non movimentati: cessazione corresponsione interessi); Art. 9 (Recesso dall'apertura di credito, compensazione e convenzione d'assegno); Art. 11 (Divieto di apposizione della clausola effettivo); Art. 11-bis (Garanzia per ripetizione indebito pensionistico).


Sezione II (Affidamenti in conto corrente): Art. 12 (Recesso e sospensione dell'utilizzo dell'apertura di credito); Art. 13 (Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute)

Sezione III (Servizi di pagamento): Art. 17, comma 2 (Rifiuto dell'ordine di pagamento); [Art. 18, commi 2 e 3 (Revoca del consenso da parte di clienti diversi da consumatori e microimprese)]; Art. 19 (Irrevocabilità dell'ordine di pagamento); Art. 21 (Modifica delle condizioni economiche e normative); Art. 23, commi 1 e 2 (Recesso della banca); Art. 24, comma [commi] 1 [e] 4 (Comunicazioni del cliente di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto; [Inversione dell'onere della prova per clienti diversi da consumatori e microimprese]); Art. 26 e Art. 27, comma 2 (Responsabilità della banca per la corretta esecuzione dell'ordine di pagamento); Art. 28, commi 3, 5 e 6 (Rimborsi al cliente di operazioni autorizzate; Recupero dal cliente dell'importo di operazioni rimborsate dalla banca al pagatore); Art. 29 (Esclusione di responsabilità).

Sezione IV (Norme che regolano i servizi di incasso e accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero): Art. 32, comma 2 (Limitazione di responsabilità), Art. 33 (Avvisi); Art. 40 (Servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero).

BERGAMO 8 LUGLIO 2020

luogo e data


firma/e

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e amministrative, dichiaro/dichiaro di aver ricevuto la lettera innanzi testualmente riprodotta, compreso l'unito documento di sintesi.

BERGAMO 8 LUGLIO 2020

luogo e data


firma/e

Dichiaro/dichiaro di aver ricevuto dalla Banca, nella fase precontrattuale, la copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula.

BERGAMO 8 LUGLIO 2020

luogo e data


firma/e

Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobia Società Cooperativa
 Sede legale: Piazza Agliardi 1 – 24055 Cologno al Serio (BG) – Tel. 035/4871300 – Fax 035/898625 – Sede
 amministrativa: Via Aldo Moro 2 – 24050 Zanica (BG) – Tel. 035/6791111 – Fax 035/6668222
 Sito internet: www.bccbergamascaeorobica.it – E-mail: info@bccbergamascaeorobica.it – PEC:
bcc.08940@actaliscertymail.it
 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo n. 04074830169, aderente al Gruppo Bancario
 Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca SpA, che ne esercita la direzione
 e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – P.IVA 15240741007,
 Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche al numero 8041, Cod. ABI 08940-9, Iscritta all'Albo delle società
 cooperative n° C109670. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale
 di Garanzia.

ZANICA, li 18/06/2020

Rapporto Conto PROCEDURE IMMOBILIARI Filiale 12

SPETT.LE
 TRIBUNALE DI BERGAMO
 (C.F. / P.I. 80025050164)
 VIA BORFURO 11/A
 24122 BERGAMO (BG)

02042368

Il presente documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di cui al numero di rapporto sopra indicato e riporta tutte le condizioni economiche ad esso applicate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE FISSE

Gestione Liquidità

Canone annuo / Spese fisse	€ 20,00 (€ 5,00 Trimestrali)
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Non previste

Home banking

Canone annuo per internet banking e phone banking	Servizio non acquistato unitamente al conto corrente.
---	---

SPESE VARIABILI

Gestione liquidità

Registrazione operazioni non incluse nel canone	€ 0,00
---	--------

Servizi di pagamento

Bonifico verso Italia e Ue con addebito in c/c	Sportello: € 2,25
	Online: € 0,00

DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE

Contanti/assegni circolari stessa banca	Contanti in giornata. Assegni circolari massimo 2 giorni lavorativi
Assegni bancari stessa filiale	4 giorni lavorativi
Assegni bancari altra filiale	4 giorni lavorativi
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	2 giorni lavorativi
Assegni bancari altri istituti	4 giorni lavorativi
Vaglia e assegni postali	4 giorni lavorativi

Assegno divisa banca estera	10 giorni lavorativi
Assegno EURO su banca estera	10 giorni lavorativi
Assegno EURO su banca italiana	10 giorni lavorativi
Banconote estere	In giornata
Assegno divisa banca italiana	10 giorni lavorativi
Travellers cheques	10 giorni lavorativi

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

ESTINZIONE	€ 0,00
INVIO RACCOMANDATA DORMIENTI	€ 5,00
SPESE PUBBLICAZIONE DORMIENTI	Recupero spese vive
E/C - PRODUZIONE / GENERICHE	€ 0,00
SCALARE - PRODUZIONE / GENERICHE	€ 0,00
TASSE, IMPOSTE E BOLLI	Come da normativa vigente
INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA	€ 0,00
INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.	€ 0,00

SERVIZI DI PAGAMENTO

Per informativa obbligatoria mensile (per clienti non consumatori e non microimprese)	€ 0,00
Per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta per legge	€ 3,00
Per comunicazione di mancata esecuzione dell'ordine (rifiuto)	€ 3,00
Per revoca dell'ordine oltre i termini	€ 3,00
Per recupero fondi in caso di identificativo unico fornito inesatto dal cliente	€ 3,00

ASSEGNI

Spese accredito Dopo Incasso	€ 5,00
Altre spese accredito DI	1% Massimo: € 50,00
Spese massime per cambio assegni allo sportello	€ 50,00

ASSEGNI NOSTRI

Bollo assegni in forma libera	€ 1,50
Insoluto CIT	€ 7,50
Richiesta fotocopia / immagine	€ 25,00
Penale ritardato pagamento	10%
Spese invio "preavviso di revoca"	€ 15,00
Spese pratica ammortamento del titolo (al netto delle spese nette sostenute)	€ 100,00

ASSEGNI NEGOZIATI

Insoluto CIT	
Assegno reso per protesto / richiamo alla BCC	Reso richiamato: € 25,00 Protestato: € 25,00 + spese reclamate
Reso assegno / copia conforme	€ 25,00
Spesa per presentazione in procedura di backup	€ 0,00
Assegno restituito "pagato solo importo facciale"	Spese reclamate
Incasso deposito cauz. A/B c/o altre banche	€ 25,00 + spese reclamate

BONIFICI

Spese add. bon. su Banche / GENERICHE € 2,25

ALTRE SPESE

Ricerca documenti

Si rinvia allo specifico foglio informativo denominato "SERVIZIO DI RILASCIO COPIA DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI"

VALUTE

VALUTA / GENERICHE

In giornata

ASSEGNI

VERS. ASSEGNI DOPO SEGNALAZ. I

2 giorni lavorativi

VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA

1 giorno lavorativo

VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA

3 giorni lavorativi

VERSAMENTO ASS. CIRCOLARI

1 giorno lavorativo

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Modalità con le quali inviare le comunicazioni periodiche

In relazione al presente rapporto, dichiaro di voler ricevere la documentazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/1993 (TUB), le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all'art. 118 TUB, nonché di modifica unilaterale ex art. 126 sexies TUB per i servizi di pagamento:


- in forma cartacea all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;
- in forma elettronica su supporto durevole, previa consegna delle credenziali di autenticazione.

Dichiarazione della qualifica attribuita al cliente


Dichiaro/Dichiariamo che, in relazione al contratto sopra indicato, la Banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi/ci ha comunicato di avermi/averci qualificato, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, quale soggetto che non riveste la qualifica di cliente al dettaglio, qualificazione nella quale mi/ci riconosco/riconosciamo e che accetto/accettiamo.

Prendo/prendiamo atto che la banca è tenuta a cambiare la qualifica assegnatami/ci, qualora ne ricorrano i presupposti, solo a seguito di mia/nostra esplicita richiesta.

BERGAMO 8 LUGLIO 2020
(Luogo e data)


(Il cliente per accettazione)

B.C.C. BERGAMASCA E OROBICA
(Firma Banca)


Dott. SSC
De Simone


Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobia Società Cooperativa
Sede legale: Piazza Agliardi 1 - 24055 Cologno al Serio (BG) - Tel. 035/4871300 - Fax 035/898625 - Sede
amministrativa: Via Aldo Moro 2 - 24050 Zanica (BG) - Tel. 035/679111 - Fax 035/6668222
Site internet: www.bccbergamascaeorobia.it - E-mail: info@bccbergamascaeorobia.it - PEC:
cc@ccialliscritto@mail.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo n. 04074830169, aderente al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca SpA, che ne esercita la
direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - P.IVA
15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche al numero 8041, Cod. ABI 08940-9, Iscritta all'Albo
delle società cooperative n° C109670. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e a

Conto PROCEDURE IMMOBILIARI

SPETT.LE
TRIBUNALE DI BERGAMO
VIA BORFURO 11/A
24122 BERGAMO

02042368

In relazione alla Sua/Vostra richiesta, Le/Vi proponiamo l'apertura di un conto corrente di corrispondenza a Lei/Voi intestato, contrassegnato nel modo sopra indicato e regolato, anche per ciò che attiene ai servizi connessi, dalle seguenti norme e condizioni nonché da quelle riportate negli uniti documenti di sintesi, che costituiscono il frontespizio del contratto e ne formano parte integrante e sostanziale (d'ora innanzi denominati "documento di sintesi"), e dalle altre norme e condizioni indicate nei fogli informativi a disposizione presso i nostri sportelli.

Se d'accordo, La/Vi invitiamo a volerci cortesemente restituire l'unita lettera di accettazione con il relativo documento di sintesi, muniti della Sua/Vostra firma in segno di adesione alle norme e alle condizioni in essi riportate, al ricevimento dei quali provvederemo all'apertura del conto corrente.

Cordiali saluti.

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

Parte I : CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

2. In caso di controversia tra il cliente e la banca sull'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente può:

a) presentare un reclamo alla banca. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami all'indirizzo pubblicizzato sul sito internet della banca e nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R, e-mail o Posta Elettronica Certificata. L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni oppure, qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario (ad esempio addebiti diretti) di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 11/2010, entro 10 giornate operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).

3. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

4. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria egli deve in ogni caso, preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, previo reclamo alla banca, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità di cui al precedente comma 2. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto.

2. Il cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca, finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

Art. 4 - Invio della corrispondenza e di ordini alla banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale è costituito il rapporto salve le diverse previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto. Resta fermo che la banca non sarà responsabile per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in ordine al regime degli ordini impartiti alla banca.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca, comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto. E' obbligo del cliente comunicare per iscritto alla banca le eventuali successive variazioni o la cessazione di validità del suddetto indirizzo, restando il cliente pienamente responsabile delle conseguenze della mancata comunicazione. In ogni caso le comunicazioni si intendono ricevute ove inviate all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal cliente.

2. In alternativa alla forma cartacea, il cliente ha diritto di optare per il servizio di comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata o per la comunicazione in forma elettronica come disciplinata al comma 3, salvo che ciò sia incompatibile con la natura della comunicazione, dell'operazione o del servizio, nonché di modificare la tecnica di comunicazione prescelta mediante richiesta scritta alla banca. Sono salve le disposizioni contenute nelle singole sezioni della Parte II relative alla forma di specifiche comunicazioni.

2-bis. Qualora venga utilizzato il servizio di Posta Elettronica Certificata, le comunicazioni si ritengono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dal cliente all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione, restando il cliente pienamente responsabile delle conseguenze della validità di tale indirizzo o della mancata comunicazione.

3. Qualora venga utilizzata la forma elettronica, la banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso la specifica sezione protetta del sito Internet della banca. Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al cliente, mediante l'utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla banca; la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet della banca e consultabili dal cliente per un periodo massimo di due anni dalla loro messa a disposizione. È onere del cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet della banca, delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del sito Internet della banca.

4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la banca può inviare un avviso all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare fatti conoscere dal cliente, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni a lui destinate. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3.

4-bis. Finché non viene sottoscritto lo specifico contratto e completato l'iter di attivazione del servizio di accesso alla sezione protetta del sito internet della banca descritto al precedente comma 3, le comunicazioni vengono inviate al cliente in forma cartacea all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. Le comunicazioni iniziano ad essere inviate in formato elettronico non appena il servizio diviene accessibile al cliente.

5. È onere del cliente informare la banca di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi del comma 4.

6. Nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione e per modificarla è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatori e le comunicazioni così effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatori sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri.

Art. 5-bis - Comunicazioni periodiche alla clientela

1. La banca invia al cliente le comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, ossia il documento di sintesi delle condizioni economiche e l'estratto conto, secondo la periodicità prevista dal documento di sintesi. Il documento di sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.

2. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui sia utilizzato il servizio di comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata o la comunicazione in forma elettronica il documento di sintesi aggiornato verrà inviato per Posta Elettronica Certificata o attraverso la specifica sezione protetta del sito internet della banca.

Art. 6 - Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, in conformità alla normativa vigente in materia di anticiclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. Nello svolgimento delle operazioni, al fine di tutelare il cliente, è facoltà della banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

Art. 7 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Il cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta è pervenuta alla banca; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei cointestatori non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri cointestatori.

6. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori.

Art. 8 - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatori. In tali rapporti, la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatori, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatori.

2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio, rispondono nei confronti della banca tutti i cointestatori in solido fra loro.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, in casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta.

Art. 9 - Pagamenti di debiti in valuta estera

1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente alla banca nella valuta in cui è espresso il debito dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola effettivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. Salvo che il cliente rivesta la qualifica di consumatore, la banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente detenuti dalla banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale - rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca.

2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla banca medesima verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca. Salvo che il cliente rivesta la qualifica di consumatore la compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità. In ogni caso, dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la banca darà prontamente comunicazione al cliente.

2. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

2. La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore.

Art. 13 - Modifica delle condizioni economiche e normative

1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (TUB) e qualora sussista un giustificato motivo, il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e normative applicate al conto corrente e ai rapporti regolati dal presente contratto, dandone comunicazione al cliente con un preavviso minimo di due mesi, prevista in forma scritta o mediante altro supporto durevole. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione; in tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il cliente. Nel caso in cui la modifica riguardi servizi di pagamento, si applicherà quanto previsto dalla sezione III parte II.

Art. 14 - Spese ed oneri fiscali

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico del cliente stesso.

Art. 15 - Durata, legge applicabile, lingua adottata e foro competente

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato ed è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca.
4. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello del cliente.

Parte II : DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I CONTO CORRENTE BANCARIO

Art. 1 - Convenzione di Assegno

1. Le disposizioni con assegni sul conto presso la banca si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla banca contro rimborso del costo. Il cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della legge assegni.
2. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta. Il cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento solo in cui perviene alla banca da parte del cliente medesimo comunicazione scritta - corredata da apposita denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia - della perdita o sottrazione degli stessi. Nel caso in cui il cliente si avvalga del servizio postale per l'involo di assegni, dovrà utilizzare esclusivamente corrispondenza assicurata, restando responsabile per ogni danno che dovesse derivargli dall'utilizzo di diverse modalità di invio.
3. Con la cessazione della convenzione di assegno o del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca.
4. In caso di prelievi a mezzo carta di debito o di credito, la banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento di eventuali assegni, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso cliente.
6. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e all'art. 8 della legge cambiaria.

Art. 2 - Accredito bonifici ed incasso assegni

1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i rapporti di dare e avere fra banca e cliente, ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo, sono regolati con annotazioni in conto corrente.
2. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena trascorsi i termini indicati nel documento di sintesi. Decorsi i termini indicati nel documento di sintesi, gli importi degli assegni bancari e circolari versati non possono più essere stornati, salvo il diritto della banca trattaria o emittente di agire direttamente nei confronti del cliente, ove ne ricorrano i presupposti, per il recupero degli importi indebitamente pagati.
3. La banca si riserva la facoltà di prorogare i termini indicati al comma precedente solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la banca stessa e/o presso corrispondenti, anche non bancari, dandone pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).
4. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
5. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare tale importo, in tutto o in parte, prima che siano decorsi i termini indicati al precedente comma 2 ed ancorché sull'importo siano iniziati a decorrere gli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva altresì il diritto di addebitare l'importo dei titoli accreditati anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare l'importo medesimo, nonché di esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.

Art. 3 - Incasso di altri titoli, effetti e documenti similari

1. L'importo degli assegni diversi da quelli sopra indicati (ad esempio assegni esteri, vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
4. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Art. 3-bis - Sconfinamento in assenza di affidamento

1. Il cliente può operare esclusivamente nel limite del saldo attivo del conto e la banca non è tenuta ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detto limite. Se tuttavia la banca decide di consentire simili operazioni, ciò non la obbliga a tenere lo stesso comportamento in situazioni analoghe.
2. A fronte di addebiti che determinino il superamento del saldo attivo del conto (sconfinamenti) vengono applicati il tasso d'interesse debitore e la Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV) nelle misure e con le modalità indicate nel documento di sintesi.
3. La CIV, addebitata in base alla periodicità riportata nel documento di sintesi, si applica a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Tale commissione è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge l'istruttoria veloce. Il cliente può conoscere il complesso delle regole interne sull'applicazione della CIV, i casi in cui è svolta l'istruttoria veloce, il funzionamento di franchigie, massimali, soglie di significatività e/o altre condizioni di maggior favore nonché l'elenco esaustivo delle causali di addebito assoggettate o esentate dalla CIV, consultando la Policy in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti disponibile nella Sezione Trasparenza del sito internet e presso tutte le succursali della Banca.
4. La CIV non è comunque dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca. Inoltre, se il cliente è classificato come consumatore, la CIV non è dovuta nemmeno se lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente l'importo complessivo di 500 euro e la durata di 7 giorni consecutivi. L'esenzione prevista per il consumatore si applica una sola volta per trimestre.
5. La CIV è in ogni caso applicata dalla Banca in modo tale che sia sempre rispettato il tasso soglia tempo per tempo vigente determinato sulla base delle disposizioni dettate in materia di usura.

Art. 4 - Conteggio e regolamento degli interessi

1. Gli interessi creditori e debitori che maturano sul rapporto sono conteggiati, con periodicità annuale, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto. Se il contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
2. Gli interessi debitori non producono interessi, salvo quelli di mora, sono contabilizzati separatamente e sono calcolati sulla sorte capitale nella misura pattuita ed indicata nel documento di sintesi, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto, fatte salve, comunque, le previsioni contrattuali e di legge in materia. La sorte capitale è determinata portando in conto, con la valuta contrattualmente pattuita, le movimentazioni di dare e avere, ivi compresi gli addebiti per commissioni e spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le modalità previste dal presente articolo.
3. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorso un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 del TUB. In caso di mancato pagamento dei predetti interessi, dalla data di esigibilità maturano gli interessi di mora contrattualmente stabiliti.
4. Il cliente autorizza espressamente la banca ad addebitare gli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e la somma così addebitata viene considerata sorte capitale. Il cliente può revocare in ogni momento l'autorizzazione, fino al giorno antecedente a quello in cui gli interessi sono divenuti esigibili, mediante comunicazione scritta secondo le modalità previste nel presente contratto. Indipendentemente dalla predetta autorizzazione, la banca ha diritto di utilizzare, ai fini dell'estinzione del debito di interessi, i fondi nella disponibilità del cliente presenti sul conto o su altri rapporti allo stesso intestati o cointestati.
5. Il cliente autorizza altresì espressamente la banca ad impiegare le somme accreditate e accreditabili a qualsiasi titolo sul conto o su altri rapporti intestati o cointestati al cliente per il pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili e non addebitati ai sensi del comma precedente.
6. Gli interessi creditori e debitori sono immediatamente esigibili in caso di chiusura definitiva del rapporto. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi di mora, nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, mentre quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
7. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta indicata nel documento di sintesi; nel caso di assegni recanti una data di emissione successiva a quella di presentazione, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'art. 31 della legge assegno.
8. Nel caso in cui sia previsto un tasso indicizzato per le somme depositate e/o per sconfinamenti in assenza di affidamento, il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse indicato nel documento di sintesi viene rilevato e aggiornato secondo le modalità ivi indicate. Qualora non fosse più possibile fare riferimento al suddetto parametro o qualora intervenissero sostanziali variazioni dello stesso nei termini indicati nel piano interno della banca redatto ai sensi della normativa di riferimento in materia, le parti convengono che quest'ultimo sarà sostituito dal parametro individuato dalla Banca secondo le modalità e i criteri contenuti nel predetto piano interno, con la decorrenza indicata nel documento di sintesi. In tal caso la Banca comunicherà al cliente il parametro sostitutivo prescelto secondo le modalità di cui all'art. 5 parte I del presente contratto. Il predetto piano interno è reso noto dalla Banca nell'apposita sezione di trasparenza pubblicata sul sito internet. Qualora nel documento di sintesi sia indicato un tasso minimo,

il tasso complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, inferiore a detto minimo. Se nel documento di sintesi non è indicato un tasso minimo e il tasso complessivo risultasse inferiore allo zero al momento della sottoscrizione del contratto o durante lo svolgimento del rapporto, il tasso applicato sarà pari allo zero. Qualora nel documento di sintesi sia indicato un tasso massimo il tasso complessivo di volta in volta applicato non potrà mai essere, comunque, superiore a detto massimo.

Art. 5 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Sezione II (Affidamenti in conto corrente) per le ipotesi di apertura di credito nonché dall'art. 23 della Sezione III (Servizi di pagamento), ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra parte con il preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, esigendo tutto quanto sia reciprocamente dovuto, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.
2. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, o tramite PEC, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea o tramite PEC.
3. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di un giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di protesto di assegno per difetto di provvista o mancanza di autorizzazione.

Art. 6 - Invio degli estratti conto

1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 1713 cod. civ e 120 del TUB.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Art. 7 - Partite minime

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 250, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto. Ai sensi del paragrafo precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 8 - Rimborso di titoli e storno operazioni sull'estero

1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
3. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.

Art. 9 - Cessazione della convenzione d'assegno. Compensazione

1. Il pagamento degli assegni emessi dal cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
 - a) in caso di recesso, da parte del cliente o della banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del precedente art. 5. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni;
 - b) in caso di recesso da parte della banca dall'apertura di credito, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
 - c) la banca, salvo che il cliente rivesta la qualifica di consumatore, quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
2. Nel caso invece in cui la banca comunichi il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art. 12, lettera c), della Sezione II (Affidamenti in conto corrente), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente, il quale è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.
3. Analogo obbligo fa carico al cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 10 - Utilizzo in valuta estera del conto corrente

1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute di conto valutario ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente alla data di esecuzione dell'operazione, rilevato secondo i criteri indicati nei fogli informativi. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
2. Il cliente si impegna a sostituire l'indicazione "€" o "eur" o "euro" esistente sui moduli con quella della divisa prescelta. In caso di assegni, il cliente si impegna altresì ad apporre, accanto alla somma scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate; in caso contrario l'assegno verrà considerato espresso in euro.
3. Per ogni conversione, vengono addebitate al cliente le commissioni indicate nei fogli informativi.

Art. 11 - Divieto di apposizione della clausola effettivo

1. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute di conto valutario.
2. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.
3. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza.

Art. 11-bis - Garanzia per ripetizione indebito pensionistico

1. Il cliente, qualora sia beneficiario di trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), sarà tenuto, anche ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, a restituire entro 15 giorni dalla richiesta i ratei pensionistici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo trattamento. A tal fine, il cliente autorizza espressamente la banca e, per essa, l'INPS, anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero del predetto indebito sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale. In caso di decesso del Cliente beneficiario di trattamenti pensionistici la ripetizione dell'indebito pensionistico avverrà secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 304 della legge 190 del 23 dicembre 2014, senza necessità di preventiva autorizzazione del Cliente.
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, ciascun cointestatario è consapevole che il conto potrà essere utilizzato anche per l'accredito di ratei pensionistici di titolarità dell'altro cointestatario del conto stesso. A tal riguardo, presta manleva a favore della banca e dell'INPS rispetto ai ratei pensionistici eventualmente versati sul conto corrente in assenza di titolo al relativo trattamento, e si costituisce garante in ordine alla loro restituzione, anche ai sensi degli articoli 1936 e ss. del codice civile ed anche in ordine agli eredi e aventi causa del pensionato. In tale veste, sarà tenuto a corrispondere all'INPS gli indebiti in questione entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell'INPS o della banca. Il cointestatario autorizza espressamente la banca e, per essa, l'INPS, anche in via autonoma e disgiunta tra loro, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero dei predetti indebiti sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.

Art. 11-ter - Causale descrittiva delle operazioni.

Il correntista dichiara che qualsiasi "causale" o altra dichiarazione, comunque denominata, comunicata alla banca in occasione del versamento di assegni o contanti, per cassa od in altra forma, è registrata dalla banca senza alcun obbligo di quest'ultima di destinazione delle somme a determinate e specifiche operazioni oppure all'estinzione di particolari obbligazioni, impegnandosi il correntista ad avere e mantenere la disponibilità di somme sufficienti per l'estinzione di qualsiasi obbligazione relativa al rapporto di conto corrente, relativa a crediti della stessa banca o a pagamenti da effettuare a terzi soggetti, il cui addebito confluisca sul rapporto di conto corrente.

SEZIONE II
AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

Art. 12 - Apertura di credito

1. Le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere al cliente sono soggette, oltre che alle condizioni generali e alle disposizioni particolari innanzi riportate nonché alle condizioni dello specifico contratto, alle seguenti statuizioni:

- a) il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
 - b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della banca;
 - c) la banca ha la facoltà di recedere, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, su supporto cartaceo, o tramite PEC, eventualmente anticipata con altro mezzo, dall'apertura di credito concessa a tempo determinato - nonché di ridurla o sospenderla seguendo analoghe modalità - al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di **30** giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.
- Qualora l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di **15** giorni, anche con comunicazione verbale, e successiva conferma scritta, su supporto cartaceo, o tramite PEC, eventualmente anticipata con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto. In presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Analoga facoltà di recesso spetta al cliente con effetto di chiusura del rapporto mediante il pagamento di quanto dovuto;
- d) in ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
 - e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura non comporta l'aumento di tale limite;
 - f) le disposizioni sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.

Art. 13 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere o limitare:

- a) i titoli o i documenti che presentino irregolarità, indicazioni contraddittorie o insufficienti oppure non diano sufficienti garanzie di solvibilità;
- b) presentazioni di titoli o documenti qualora abbia evidenza di operazioni di addebito diretto per le quali sia già avvenuta la riscossione ma non siano ancora scaduti i termini per l'esercizio del diritto al rimborso da parte del pagatore ai sensi degli art. 13 e 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11;
- c) ovvero in forza di altro giustificato motivo.

Dell'eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente.

2. Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 12 ed ancorché i titoli e documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

SEZIONE III
SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 14 - Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento

1. La presente sezione si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione europea non appartenente all'area dell'euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), a condizione che la banca o il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quella/o del beneficiario ovvero l'unica banca o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolta/o nell'operazione di pagamento siano insediati nella Unione europea. Salve le deroghe indicate di seguito e nel documento di sintesi, la presente sezione si applica anche ai servizi di pagamento prestati in una valuta che non è quella di uno Stato membro dell'Unione europea/Spazio Economico Europeo da o verso paesi extra UE, laddove entrambe o anche solo una delle banche o dei prestatori di servizi di pagamento coinvolte/i sia situata/o nell'Unione Europea (di seguito "Operazioni one leg") solo per la parte di operazione di pagamento ivi effettuata.

2. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta sia quale banca del pagatore sia quale banca del beneficiario:

- bonifico/Seпа Credit Transfer (SCT): servizio che prevede l'accredito di una somma di denaro sul conto del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto del pagatore ed eseguite dalla banca o da un prestatore di servizi di pagamento sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore. L'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
 - bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il pagatore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del pagatore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
 - bollettino CBILL: servizio che consente il pagamento di bollettini emessi da soggetti creditori pubblici o privati aderenti al sistema CBILL; tramite il servizio CBILL è inoltre possibile pagare gli avvisi pago PA emessi dalla Pubblica Amministrazione.
 - Addebito diretto/Seпа Direct Debit (SDD): servizio di pagamento che prevede l'addebito in conto corrente degli ordini di incasso per i quali il pagatore ha fornito alla banca, tramite un terzo beneficiario, un'autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente. L'addebito diretto SEPA può configurarsi secondo due schemi di incasso: i) SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti; ii) SDD B2B (Business to Business), utilizzabile, dal lato del pagatore, laddove il pagatore non rivesta la qualifica di consumatore. La banca rifiuterà l'esecuzione degli addebiti SDD B2B, nel caso in cui il cliente pagatore rivesta la qualifica di consumatore;
 - RiBa: servizio di pagamento con cui il beneficiario comunica alla propria banca (banca assuntrice) un ordine all'incasso per ottenere l'accredito di una somma. La banca assuntrice trasmette i dati relativi alla Ri.Ba alla banca del pagatore (banca domiciliataria), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al pagatore stesso. Il pagatore dispone l'ordine di pagamento presso la propria banca; se il pagatore non dispone l'ordine di pagamento, quest'ultimo non viene effettuato e la banca assuntrice, di norma, comunica l'esito negativo al proprio cliente beneficiario;
 - Mav/Rav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al pagatore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
 - altri pagamenti elettronici
 - bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere ad obbligazioni pecuniarie con un creditore cliente postale.
3. Ai fini della presente sezione, in caso di conto accessibile online, si intendono:
- servizio di disposizione di ordine di pagamento: un servizio di pagamento prestato tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento autorizzato (di seguito "PISP") che si interpone tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online, dando impulso all'avvio di un ordine di pagamento a favore di un terzo beneficiario
 - servizio di informazione sui conti: un servizio prestato da un prestatore di servizi di informazione sui conti autorizzato (di seguito "AISP") che fornisce online al cliente informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti presso uno o più prestatori di servizi di pagamento.

Art. 15 - Ordine di pagamento

1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l'ordine di pagamento è impartito alla banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore.

2. L'ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta indicate dalla banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l'esecuzione dell'ordine medesimo.

3. L'ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico della controparte dell'operazione, secondo le tipologie di seguito indicate, conformemente al quale la banca è tenuta ad eseguire l'ordine medesimo:

- bonifico SEPA: IBAN
- bonifico estero: IBAN e BIC
- bollettino bancario Freccia: IBAN numero del bollettino
- Bollettino CBILL/Pago PA: numero avviso e identificativo del beneficiario
- Addebito diretto SEPA SDD: IBAN
- RiBa: numero effetto
- Mav/Rav: numero incasso.

4. In caso di conto accessibile online l'ordine di pagamento può essere disposto anche tramite un PISP secondo le modalità di utilizzo dalla piattaforma di quest'ultimo e fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 16 - Ricezione dell'ordine di pagamento

1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla banca del pagatore. Prima di tale momento il conto del cliente non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la banca del pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi è stabilito l'orario limite (*cut off*) oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

2. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa,

secondo le indicazioni contenute nel foglio informativo, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

3. Per gli ordini di pagamento ricorrenti in cui il cliente chiede alla banca che i fondi pervengano al beneficiario in un giorno fisso, l'ordine si intende ricevuto nella giornata operativa antecedente che, tenuto conto dei tempi di esecuzione concordati, consente il rispetto del giorno indicato dal cliente.

Art. 17 - Rifiuto dell'ordine di pagamento

1. Laddove tutte le condizioni della presente sezione siano soddisfatte e a condizione che vi sia disponibilità sufficiente sul conto, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 18, salvo che detta esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Per tale comunicazione di rifiuto il cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.

3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione è considerato come non ricevuto.

Art. 18 - Consenso e revoca del consenso

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio, anche al solo beneficiario, dell'autorizzazione all'addebito in conto. Nel caso di addebito diretto SEPA SDD B2B, per ogni nuova autorizzazione rilasciata al beneficiario, il pagatore deve confermare alla banca i dati del mandato autorizzativo, al momento del primo addebito, per iscritto o con altro mezzo concordato con la banca stessa. Nel caso di mancata conferma entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito SEPA SDD. In ogni caso, il pagatore è tenuto ad informare la banca anche delle modifiche e della revoca del mandato già rilasciato, entro il giorno precedente l'addebito.

2. Il consenso è revocato con la stessa modalità e forma con cui gli ordini sono impartiti. Per le operazioni disposte dal beneficiario, il consenso può essere revocato dal pagatore anche mediante comunicazione scritta alla propria banca. La revoca del consenso è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca è consentita fino alla fine della prima giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione dell'operazione.

3. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca impedisce l'esecuzione delle operazioni a partire dalla prima giornata operativa successiva alla ricezione da parte della banca della revoca medesima.

4. Il cliente pagatore può disattivare il servizio di addebito diretto SEPA SDD in qualsiasi momento. In tal caso la banca, fino a diversa indicazione, respinge la richiesta di pagamento di tutti gli addebiti diretti SEPA SDD disposti dal momento della ricezione della richiesta di disattivazione del servizio, salvo che non siano irrevocabili ai sensi del successivo articolo. Il pagatore ha la facoltà di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'addebito diretto, nonché la facoltà di limitare o inibire l'esecuzione dei soli pagamenti diretti a beneficiari specificatamente indicati dal pagatore stesso.

5. In caso di conto accessibile online il consenso può essere prestato anche tramite un PISP secondo le modalità di utilizzo della piattaforma di quest'ultimo.

6. La banca può rifiutare l'accesso a un conto a un PISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la banca informa il cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata per altre motivazioni di legge. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la banca consente l'accesso al conto.

7. In ogni caso la banca rifiuta senza indugio l'accesso al conto a un PISP se riceve dal cliente la revoca del consenso alla prestazione dei servizi da questi prestati. In tali casi la banca informa immediatamente della revoca il PISP.

Art. 19 - Irrevocabilità dell'ordine di pagamento

1. L'ordine di pagamento si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, dopo che sia pervenuto alla banca del pagatore. Se l'ordine di pagamento è disposto tramite un PISP o tramite il beneficiario, l'ordine si considera irrevocabile dopo che il pagatore ha prestato il proprio consenso a disporre l'operazione di pagamento al PISP o al beneficiario.

2. Nel caso di addebito diretto, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi ovvero, per i clienti diversi dai consumatori, non oltre la fine della prima giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. I clienti diversi dai consumatori possono rinunciare a revocare l'ordine di pagamento fatta salva la revocabilità del consenso ai sensi dell'art. 18.

3. Se si tratta di ordini di pagamento disposti dal pagatore per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione ovvero, per i clienti diversi da consumatori e microimprese, non oltre la fine della prima giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione.

4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso della banca del pagatore e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. In caso di revoca, il pagatore è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.

5. Il cliente ha la possibilità di richiamare ordini di pagamento da lui disposti anche dopo l'esecuzione dell'operazione. In tal caso la banca invia una richiesta di richiamo alla banca del beneficiario che potrebbe respingere la richiesta. La banca, indipendentemente dal buon esito del richiamo, applicherà la spesa indicata nel documento di sintesi, fermi eventuali maggiori oneri applicati dalla banca del beneficiario in caso di restituzione dei fondi.

Art. 20 - Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta

1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato, i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto sono indicati nel documento di sintesi.

2. Per le operazioni di pagamento denominate in una divisa diversa dall'euro o da altra divisa ufficiale di uno Stato membro della Unione europea non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e dirette verso prestatori di servizi di pagamento insediati al di fuori della Unione Europea, non trovano applicazione i tempi di esecuzione indicati nel Documento di Sintesi.

Art. 21 - Modifica delle condizioni economiche e normative

1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione.

2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per il cliente, esse debbono essere comunicate a quest'ultimo per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il cliente ai sensi dell'art. 5 della Parte I, con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per la loro applicazione.

3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente, a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente sezione, senza spese, prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

4. Quando il cliente è un consumatore, la banca può modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione purché sussista un giustificato motivo, dando un preavviso di almeno due mesi al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità.

Art. 22 - Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione

1. La banca mette a disposizione del cliente, sia egli pagatore o beneficiario, su supporto cartaceo, con periodicità almeno mensile, le informazioni dovute per legge relative alle singole operazioni di pagamento effettuate nel periodo.

2. Qualora il cliente richieda alla banca di fornire informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle dovute è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi.

3. Per ogni singola operazione di pagamento disposta dal cliente in qualità di pagatore, la banca, su richiesta di quest'ultimo e prima dell'esecuzione, mette a sua disposizione su supporto cartaceo informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese relative a tale operazione.

Art. 23 - Recesso

1. Il cliente può recedere dalla presente sezione in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della banca, questa deve dare al cliente un preavviso di almeno due mesi. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea.

2. Qualora sussista un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.

3. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.

4. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla banca sono dovute dal cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla banca al cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto.

Art. 24 - Comunicazioni di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1. Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza alla banca in forma scritta e senza indugio, e comunque entro il termine di 13 mesi ovvero di 2 mesi per i clienti diversi da consumatori e microimprese, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore o di accredito nel caso del beneficiario.

2. I termini di cui al comma precedente non si applicano se la banca ha ommesso di mettere a disposizione le informazioni dovute per legge relative all'operazione di pagamento.

3. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.

4. Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore o micro-impresa, l'onere di provare che l'esecuzione dell'operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie all'esecuzione o di altri inconvenienti è imputabile alla banca. In caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento l'onere della prova nei confronti della banca è in capo al PISP.

5. La banca, nei casi in cui dovesse rilevare, tramite le proprie procedure di sicurezza, un rischio di frode nei pagamenti, comportamenti anomali o altri di abusi a danno del cliente invierà una tempestiva notifica al cliente medesimo al fine di ridurre al minimo tali rischi. In particolare, la banca invierà tale notifica al cliente tramite, a mero titolo esemplificativo, notifiche push dall'App e/o l'invio di messaggi nell'area riservata dell'home banking, email sull'indirizzo comunicato, sms e/o chiamata telefonica sul numero di cellulare comunicato. A seconda della gravità del rischio e della tipologia dell'operazione, la banca si riserva di porre in essere le seguenti misure aggiuntive di sicurezza a tutela del cliente:

- Richiesta di conferma dell'operazione
- Blocco dell'operazione
- Blocco temporaneo dell'operatività
- Blocco permanente dell'operatività
- Blocco dell'operatività su iniziativa del cliente
- Chiamata telefonica di verifica e conferma.

Art. 25 - Operazione di pagamento non autorizzata

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca (anche in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento) rimborsa il cliente immediatamente, e comunque entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve la relativa comunicazione, e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

2. In caso di motivato sospetto di frode, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la banca ha diritto di chiedere e ottenere la restituzione dell'importo rimborsato, anche addebitando il conto di sua iniziativa.

Art. 26 - Mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'ordine di pagamento

1. Fatti salvi gli artt. 24, 27 e 29 della presente sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta dal cliente in qualità di pagatore, la banca è responsabile nei confronti del cliente della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento da questo impartito, a meno che non sia in grado di provare che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione nel rispetto della disciplina concordata o che l'ordine stesso non sia stato impartito dal cliente alle condizioni previste nella presente sezione.

2. Quando la banca è responsabile ai sensi del comma precedente, essa (anche in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento) rimborsa senza indugio al cliente l'importo dell'operazione di pagamento e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

3. Fatti salvi gli artt. 24 e 29 della presente sezione, quando il cliente risulta essere beneficiario di un'operazione di pagamento, la banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione medesima solo se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra di avere eseguito correttamente l'operazione e che il relativo importo è pervenuto alla banca. In tale caso la banca mette a disposizione del cliente l'importo dell'operazione o lo accredita immediatamente sul conto del cliente medesimo.

4. Fatti salvi gli artt. 24, 27 e 29 della presente sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta dal cliente in qualità di beneficiario, la banca:

- a) è responsabile della corretta trasmissione dell'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore nei tempi di esecuzione indicati nel documento di sintesi;
- b) trasmette senza indugio l'ordine al prestatore dei servizi di pagamento del pagatore;
- c) è responsabile del rispetto dei termini di disponibilità e di decorrenza della valuta concordati nel documento di sintesi.

5. Fatti salvi gli artt. 24 e 29 della presente sezione, quando il cliente risulta essere pagatore di un'operazione di pagamento disposta da un terzo in qualità di beneficiario, la banca è responsabile solo se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dimostra di avere eseguito correttamente l'operazione. In tale caso la banca è tenuta a rimborsare al cliente l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. La banca non è tenuta ad effettuare tale rimborso se dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo.

6. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera, su richiesta del cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.

7. La banca è responsabile nei confronti del cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

8. Nei confronti di clienti diversi da consumatori e microimprese la responsabilità della banca ai sensi dei commi precedenti ricorre solo nell'ipotesi di dolo o colpa grave.

Art. 27 - Responsabilità per identificativi unici inesatti

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.

2. Se l'identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. In tal caso il cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. Se non è possibile il recupero dei fondi, la banca del beneficiario è tenuta a collaborare anche comunicando ogni informazione utile alla banca del pagatore che, su richiesta scritta di quest'ultimo, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.

3. La banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal cliente anche qualora quest'ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

Art. 28 - Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del beneficiario, sia già stata eseguita, il cliente ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento; b) l'importo dell'operazione supera quello che il cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Su richiesta della banca, il cliente è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.

2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il cliente non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la banca.

3. Il cliente può chiedere il rimborso incondizionato di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Per i clienti diversi dai consumatori prevalgono specifici accordi, presenti o futuri (come, ad esempio, il mandato di addebito diretto SEPA SDD B2B), con cui gli stessi rinunciano a chiedere il rimborso o convengono termini inferiori per effettuare la relativa richiesta. Analoghi accordi possono escludere il diritto al rimborso per il cliente qualora l'operazione abbia ad oggetto l'amministrazione di strumenti finanziari. La richiesta è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo; si considera efficace per la banca quando essa abbia ricevuto la comunicazione effettuata in forma cartacea.

4. La banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al cliente a quali enti e con quali modalità egli può presentare reclamo o ricorso ove non accetti la giustificazione fornita.

5. Il diritto al rimborso è comunque escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il cliente ha dato l'autorizzazione direttamente alla banca; b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione è stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del cliente dalla banca o dal beneficiario almeno 4 settimane prima della sua esecuzione.

6. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del cliente in qualità di beneficiario, sia già stata eseguita, la banca ha diritto di recuperare dal cliente stesso, anche mediante addebito in conto di sua iniziativa, l'importo dell'operazione della quale il pagatore abbia ottenuto il rimborso, in conformità alla normativa vigente.

Art. 29 - Esclusione della responsabilità

1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico della banca non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 29-bis - Servizio di informazione sui conti

1. In caso di conto accessibile online, e nel caso in cui il cliente si avvalga di un servizio di informazione sui conti, il consenso è prestato tramite l'AISP secondo le modalità di accesso al conto online del cliente concordate con la banca.

2. La banca può rifiutare l'accesso a un conto a un AISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto da parte di tali soggetti. In tali casi, la banca informa il cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata per altre motivazioni di legge. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la banca consente l'accesso al conto.

3. In ogni caso la banca rifiuta senza indugio l'accesso al conto a un AISP se riceve dal cliente la revoca del consenso alla prestazione dei servizi da questi prestati. In tali casi la banca informa immediatamente della revoca l'AISP.

Art. 29-ter - Conferma della disponibilità di fondi per l'esecuzione di un'operazione di pagamento basata su carta

1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, la banca conferma senza indugio se sul conto vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione, a condizione che:

- a) al momento della richiesta il conto sia accessibile on-line;
 - b) il cliente abbia prestato il consenso esplicito alla banca a fornire a uno specifico prestatore di servizi di pagamento la conferma della disponibilità sul conto dell'importo corrispondente a una determinata operazione;
 - c) il cliente abbia prestato il suddetto consenso in un momento precedente alla prima richiesta di conferma.
2. La conferma di cui al comma precedente consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione

dell'operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma inoltre non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non può consentire alla banca di bloccare i fondi sul conto.

3. Il cliente può chiedere alla banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.

4. Il cliente può revocare il consenso di cui al comma 1 in ogni momento mediante apposita comunicazione scritta purché prima che la richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento abbia avuto luogo.

Art. 30 - Sanzioni

1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi previsti in materia di servizi di pagamento dal D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e dalle relative disposizioni di attuazione nonché dal D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, sono applicabili alla banca le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 32 e 32-bis del D. Lgs. n. 11/2010 e all'art. 144 del D.Lgs. n. 385/1993.

SEZIONE IV NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO

Art. 31 - Oggetto

1. La presente sezione regola i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero non disciplinati dalla precedente sezione III o da altro specifico contratto.

Art. 32 - Limiti del servizio

1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del cedente e a suo rischio, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

2. Sono a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da:

1) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni, che sulle distinte di accompagnamento;

2) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;

3) smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto;

4) casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà a curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

4. La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall'espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 33 - Avvisi

1. La banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della legge sulla cambiale e 47 della legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Art. 34 - Modalità di presentazione degli effetti cambiali

1. Per gli effetti cambiali, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario o all'emittente un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

Art. 35 - Clausola "senza spese"

1. Nel caso di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termine di legge, la banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 36 - Ordini di proroga di scadenza effetti

1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 37 - Effetti pagabili mediante assegni

1. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la banca si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 38 - Effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero

1. Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, stilati in euro o in divisa estera, la banca (o il corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa.

2. Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento; in assenza di tali istruzioni specifiche, la banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato.

Art. 39 - Mancato ritiro di documenti

1. Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o no da effetti - da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro o l'immagazzinamento della merce o di provvedere a quanto altro ritenesse opportuno, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze.

Art. 40 - Servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero

1. I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia.

2. Le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione ed i poteri dei firmatari.

3. Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espressa istruzione in tal senso.

4. Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Art. 41 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni

1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualunque forma, un anticipo è eseguita dalla banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - secondo le norme di cui innanzi.

2. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare i relativi importi alla banca se, per fatti o circostanze non imputabili alla stessa: 1) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; 3) la banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

B.C.C. BERGAMASCA E OROBICA
di ZANICA

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
BERGAMASCA E OROBICA**
(firma) **Il Direttore generale** ha i poteri

➤ Seguono, sulla lettera di accettazione indirizzata alla banca e sottoscritta dal cliente, le *dichiarazioni di quest'ultimo in ordine:*

1. alla ricezione delle informazioni relative ai servizi di pagamento attraverso la messa a disposizione del relativo foglio informativo e la consegna, in tempo utile prima della conclusione del contratto, di una copia del testo contrattuale idonea per la stipula completa del documento di sintesi;
2. all'esame delle norme e condizioni del contratto, dell'unito documento di sintesi e di quelle riportate nei fogli informativi e alla conseguente accettazione;
3. alla forma (cartacea o elettronica) nella quale desidera ricevere le comunicazioni di cui all'art. 5 della Parte I del contratto;
4. ai recapiti fax, telefono, email e PEC che autorizza la banca ad utilizzare quando è contrattualmente consentita l'adozione di queste modalità di comunicazione;
5. al riconoscimento nella qualifica (indicata nella prima pagina della presente lettera, sotto l'intestazione) che la banca, sulla base delle informazioni disponibili, gli attribuirà in relazione ai rapporti regolati dal contratto, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, e alla sua conseguente accettazione, salvo il diritto, di cui il cliente dichiara di essere a conoscenza, di chiedere alla banca la modifica di tale qualifica, qualora ne ricorrano i presupposti;
6. all'utilizzo dell'indirizzo indicato all'atto della stipula del contratto anche quale domicilio eletto per le eventuali comunicazioni di preavviso di revoca all'autorizzazione ad emettere assegni previste dall'art. 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, salva la facoltà di una diversa indicazione scritta, contestuale o successiva alla stipula del contratto, da presentare direttamente alla banca ovvero da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

➤ L'indirizzo e la firma del cliente.

➤ L'approvazione specifica, da parte del cliente, delle seguenti clausole e condizioni:

Parte I - Condizioni Generali:

Art. 4, comma 1 (Invio della corrispondenza da parte del cliente); Art. 5, commi 1 e 6 (Esonero da responsabilità e invio della corrispondenza da parte della banca in caso di cointestazione); Art. 7, commi 2, 3, 4, 5 e 6 (Poteri di rappresentanza); Art. 8, comma 1 (Cointestazione; Deroga all'art. 1854 cod. civ.); Art. 10 (Diritto di garanzia); Art. 11 (Compensazione); Art. 13 (Modifica del tasso di interesse e delle altre condizioni economiche e normative); Art. 15, commi 1 e 3 (Legge applicabile e foro competente).

Parte II - Disposizioni particolari:

Sezione I (Conto corrente bancario): Art. 1, comma 6 (Addebito in conto di assegni e cambiali); Art. 4, commi 4 e 5 (Consenso espresso all'addebito degli interessi sul conto e all'utilizzo delle somme a qualsiasi titolo accreditate e accreditabili sullo stesso conto e su altri rapporti intestati o cointestati al cliente per il pagamento degli interessi); Art. 5 (Recesso della banca); Art. 6, comma 2 (Approvazione dell'operato della banca); Art. 7 (Conti non movimentati: cessazione corresponsione interessi); Art. 9 (Recesso dall'apertura di credito, compensazione e convenzione d'assegno); Art. 11 (Divieto di apposizione della clausola effettivo); Art. 11-bis (Garanzia per ripetizione indebito pensionistico).

Sezione II (Affidamenti in conto corrente): Art. 12 (Recesso e sospensione dell'utilizzo dell'apertura di credito); Art. 13 (Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute)

Sezione III (Servizi di pagamento): Art. 17, comma 2 (Rifiuto dell'ordine di pagamento); [Art. 18, commi 2 e 3 (Revoca del consenso da parte di clienti diversi da consumatori e microimprese)]; Art. 19 (Irrevocabilità dell'ordine di pagamento); Art. 21 (Modifica delle condizioni economiche e normative); Art. 23, commi 1 e 2 (Recesso della banca); Art. 24, comma [commi] 1 [e] 4 (Comunicazioni del cliente di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto; [Inversione dell'onere della prova per clienti diversi da consumatori e microimprese]); Art. 26 e Art. 27, comma 2 (Responsabilità della banca per la corretta esecuzione dell'ordine di pagamento); Art. 28, commi 3, 5 e 6 (Rimborsi al cliente di operazioni autorizzate; Recupero dal cliente dell'importo di operazioni rimborsate dalla banca al pagatore); Art. 29 (Esclusione di responsabilità).

Sezione IV (Norme che regolano i servizi di incasso e accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero): Art. 32, comma 2 (Limitazione di responsabilità), Art. 33 (Avvisi); Art. 40 (Servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero).

➤ La firma del cliente

➤ La dichiarazione del cliente di aver ricevuto la presente lettera, compreso l'unito documento di sintesi

➤ La firma del cliente

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
BERGAMASCA E OROBICA**

Il Direttore generale

